

# **BGer 1B\_381/2016 vom 14. Dezember 2016**

Bundesgericht, 2016-12-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_1B\\_381\\_2016](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1B_381_2016)

FR: TF 1B\_381/2016 du 14 décembre 2016

IT: TF 1B\_381/2016 del 14 dicembre 2016

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti ( DTF 141 IV 298 consid. 1.1).

#### **E. 1.1**

La sentenza impugnata annulla la decisione del magistrato inquirente relativa al dissequestro e gli rinvia gli atti, affinché si ripronunci sul provvedimento dopo che avrà chiarito se e quali beni risultano ancora provento di reato. La Corte cantonale ha contestualmente imposto al PP di esprimersi celermente sull'istanza di accesso agli atti di A.\_\_\_\_\_. La sentenza impugnata costituisce quindi una decisione resa in materia penale, che di massima è impugnabile con il rimedio del ricorso in materia penale ai sensi dell' art. 78 cpv. 1 LTF .

#### **E. 1.2**

Essa concerne un provvedimento coercitivo ai sensi dell'art. 196 segg. CPP e, poiché non pone fine al procedimento penale in cui la ricorrente si è costituita accusatrice privata, rappresenta una decisione incidentale notificata separatamente ai sensi dell' art. 93 cpv. 1 LTF (cfr. DTF 140 IV 57 consid. 2.3). In concreto, la sentenza impugnata è di natura incidentale anche in quanto decisione di rinvio, giacché la Corte cantonale ha ritornato gli atti al PP per pronunciarsi nuovamente sulla domanda di dissequestro e sull'istanza di accesso agli atti della controparte (cfr. DTF 133 V 477 consid. 4.2 e 5.2.2).

#### **E. 1.3**

Avverso questa decisione, il ricorso è quindi ammissibile soltanto alle condizioni dell' art. 93 cpv. 1 lett. a e b LTF , ossia, in particolare, quando può causare un pregiudizio irreparabile ( DTF 140 IV 57 consid. 2.3; 136 IV 92 consid. 4; 133 IV 139 consid. 4). In materia penale, il pregiudizio irreparabile ai sensi dell' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF si riferisce a un danno di natura giuridica, che non possa essere riparato ulteriormente mediante un giudizio finale o un'altra decisione favorevole alla ricorrente. Un semplice danno di fatto, come il prolungamento della procedura o l'aumento dei costi collegati alla causa non è al riguardo sufficiente ( DTF 140 IV 57 consid. 2.3; 137 IV 172 consid. 2.1; 136 IV 92 consid. 4). In virtù dell' art. 42 cpv. 2 LTF , spetta di principio alla ricorrente dimostrare i motivi per cui la decisione incidentale è suscettibile di cagionarle un pregiudizio irreparabile, a meno che ciò non appaia d'acchito evidente ( DTF 138 III 46 consid. 1.2; 136 IV 92 consid. 4; 134 III 426 consid. 1.2 in fine).

#### **E. 1.4**

La ricorrente non si esprime sull'adempimento delle condizioni poste dall' art. 93 cpv. 1 LTF , ma accenna genericamente agli interessi dei creditori nella procedura fallimentare.

Disattende al riguardo che la Corte cantonale non ha di per sé escluso ulteriori dissequestri, ma ha rinviato gli atti al PP, affinché si pronunci nuovamente al riguardo dopo che la situazione giuridica sarà stata chiarita e sarà pertanto sufficientemente liquida. In tali circostanze, un pregiudizio irreparabile di natura giuridica ai sensi dell' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF non è quindi sostanziato dalla ricorrente, né appare seriamente ravvisabile. Alla luce dell'esposta giurisprudenza, il rinvio della causa al PP per ripronunciarsi dopo avere stabilito se su determinate relazioni sono depositati valori patrimoniali provento di reato, può infatti comportare un prolungamento della procedura, ma non basta a fondare un danno irreparabile.

### **E. 2.1**

Inoltre, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF , il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto, nel quale rientra pure il diritto costituzionale ( DTF 136 II 101 consid. 3; 134 IV 36 consid. 1.4.1). Secondo l' art. 42 cpv. 2 LTF , nel ricorso occorre spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. La ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata ( DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute laddove è censurato l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, dato che ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell' art. 9 Cost. e del diritto federale ( DTF 134 IV 36 consid. 1.4.1). Trattandosi di garanzie di rango costituzionale, a norma dell' art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina infatti le relative censure soltanto se sono motivate in modo chiaro e preciso, conformemente alla prassi precedentemente in vigore in materia di ricorso di diritto pubblico (cfr. DTF 137 V 57 consid. 1.3; 136 I 49 consid. 1.4.1; 134 I 83 consid. 3.2; 134 II 244 consid. 2.2; 133 IV 286 consid. 1.4). In questa misura, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie e semplici rinvii agli atti cantonali sono quindi inammissibili ( DTF 134 I 83 consid. 3.2; 129 I 113 consid. 2.1).

### **E. 2.2**

Il gravame disattende le citate esigenze di motivazione ed è pertanto inammissibile. La ricorrente non si confronta infatti puntualmente con i considerandi della sentenza impugnata e non spiega, con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, per quali ragioni violerebbero il diritto o si fonderebbero su accertamenti di fatto manifestamente insostenibili e pertanto arbitrari. Rimette in discussione la portata dell'ordine di perquisizione e di sequestro emanato dal PP il 24 novembre 2009, disattendendo tuttavia che, nella fattispecie, l'oggetto del litigio è circoscritto alla decisione di dissequestro del 14 aprile 2016, annullata dalla Corte cantonale.

La ricorrente sostiene poi, in modo generico, che tutti gli attivi depositati a suo nome presso la Banca dello Stato sarebbero di proprietà dei creditori iscritti nella graduatoria fallimentare. La Corte cantonale ha tuttavia accertato che lo stesso PP aveva riconosciuto come, a quello stadio, non era ancora stato possibile stabilire chiaramente se determinati beni di cui era postulato il dissequestro fossero provento di reato o meno. La ricorrente non si confronta con questo accertamento con una motivazione conforme alle esigenze dell' art. 106 cpv. 2 LTF e non ne dimostra pertanto l'arbitrio. La conclusione della CRP, secondo cui in quella fase procedurale tra gli averi dissequestrati vi fossero con sufficiente verosimiglianza anche valori provento di reato, è pertanto vincolante per il Tribunale federale ( art. 105 cpv. 1 LTF ). Né la ricorrente fa quindi puntualmente valere la violazione

dell' art. 267 cpv. 2 CPP , disposizione che consente di ordinare il dissequestro soltanto in presenza di una situazione giuridica sufficientemente chiara.

### **E. 3**

Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della ricorrente ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.